stralciate dal contenzioso comunitario in data 12 marzo 2018;

VISTO l'atto integrativo alla sopra citata Convenzione del 29 novembre 2017, sottoscritto in data 18 aprile 2018 tra il Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A., volto a recepire quanto sopra esplicitato;

CONSIDERATO che l'Atto integrativo alla Convenzione, sottoscritto in data 18.04.2018 , prevedeva altresì la possibilità di inserire nell'oggetto delle attività ulteriori nuovi siti di competenza del Commissario Straordinario, su specifica e motivata richiesta dello stesso;

PRESO ATTO della richiesta motivata del Commissario, prot. n 8/20-7 del 16/04/18 di inserire anche il seguente sito:

- Regione Calabria, Comune di Acquaro (VV), località Carra, importo finanziato € 433.228,57 ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della predetta Convenzione del 29 novembre 2017, per l'assegnazione delle attività alla Sogesid S.p.A. è necessario procedere alla stipula di specifiche Convenzioni attuative nella quale dettagliare le prestazioni necessarie e definire le modalità di esecuzione con il relativo fabbisogno finanziario e corrispettivo da riconoscere alla Società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Convenzione del 29 novembre 2017, le modifiche alle modalità di determinazione dei corrispettivi ivi previste, che intervengano entro i termini di vigenza del predetto atto, vengono automaticamente applicate alle attività oggetto di affidamento alla Sogesid S.p.A.;

RITENUTO pertanto necessario applicare alla presente Convenzione attuativa le modalità di determinazione dei corrispettivi individuati nella citata Convenzione Quadro del 17 maggio 2018 sottoscritta tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., in luogo di quanto previsto nella precedente Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. garantirà le attività di supporto tecnico-specialistico su complessive 12 discariche oggetto della presente Convenzione attuativa;

CONSIDERATA la previsione economica contenuta nel Programma Operativo di Dettaglio (POD), allegato al presente atto ai fini del rimborso delle attività da espletare da parte della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi **€ 3.290.043,09** inclusi I.V.A. ed oneri di legge;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività verrà assicurata a valere sulle risorse appostate sulla contabilità speciale n. 6054 intestata al Commissario Straordinario Bonifiche – DL 113-16;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie saranno effettuate direttamente dal Commissario straordinario secondo le modalità appresso indicate;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto sono coerenti con quanto disposto dal Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella sopra richiamate Direttiva alla Società per l'annualità 2018 e Convenzione Quadro del 17 maggio;

CONSIDERATO che la presente Convenzione attuativa non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, come comunicato per atto analogo dalla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri con nota prot. 6235 del 1° marzo 2016;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione attuativa)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, e nei limiti delle risorse economiche fissate all'articolo 5, le attività di supporto tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento delle seguenti n. 12 discariche oggetto del provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione della direttiva 75/442/CEE e 91/689/CEE:

   1. Regione Calabria, Comune di Acquaro (VV), località Carra
   2. Regione Calabria, Comune di Joppolo (VV), località Calafatoni;
   3. Regione Calabria, Comune di Petronà (CZ), località Pantano Grande;
   4. Regione Calabria, Comune di San Calogero (VV), località Papaleo;
   5. Regione Calabria, Comune di Sangineto (CS), località Timpa di Civita;
   6. Regione Calabria, Comune di Sellia (CZ), località Aria;
   7. Regione Campania, Comune di Puglianello (BN), località Marrucaro;
   8. Regione Campania, Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), località Nocecchia Pianella;
   9. Regione Puglia, Comune di Ascoli Satriano (FG), località Mezzana La Terra;
   10. Regione Puglia, Comune di Lesina (FG), località Pontone Pontonicchio;
   11. Regione Sicilia, Comune di Cammarata (AG), località San Martino;
   12. Regione Sicilia, Comune di Leonforte (EN), località Tumminnella.

2. Con riferimento alla tipologia di prestazioni definita all'articolo 3 della Convenzione sottoscritta il 29 novembre 2017 e successivo atto integrativo del 18 aprile 2018 di cui alle premesse, e tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Sogesid S.p.A. svolgerà le seguenti attività:

   a) assistenza tecnico-specialistica al Commissario straordinario per la verifica dello stato della documentazione programmatica e progettuale esistente e riguardante gli interventi di che trattasi;
   b) attività istruttoria sulla documentazione progettuale esistente, con eventuale adeguamento e integrazione;

   c) supporto al Commissario straordinario per le procedure di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni e preparazione tecnica di eventuali Conferenze di Servizi;
   d) realizzazione di indagini preliminari ambientali;
   e) definizione e attuazione dei Piani di Caratterizzazione;
   f) elaborazione di analisi di rischio;
   g) definizione di studi di fattibilità tecnica ed economica, valutazioni economiche ed ambientali;
   h) predisposizione degli elaborati progettuali previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
   i) supporto al Commissario straordinario nella funzione di Stazione Appaltante ovvero, su specifica richiesta e solo in casi ben motivati dal Commissario medesimo, svolgimento del ruolo di Stazione appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi, alle procedure di affidamento di tutti i servizi, le forniture e i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti, verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richieste alle Prefetture, acquisizione e verifica di documenti propedeutici alle attività di progettazione degli interventi ed alle procedure di affidamento di servizi;
   j) supporto al Commissario straordinario nella funzione di Stazione Appaltante ovvero, su specifica richiesta e solo in casi ben motivati del Commissario medesimo, svolgimento del ruolo di Stazione appaltante per la predisposizione degli atti propedeutici alle procedure di affidamento di lavori, quali a titolo esemplificativo: determinazioni a contrarre, bandi di gara, disciplinari di gara, capitolati, schemi di contratti, sollevando sin d'ora la Sogesid da ogni responsabilità circa le scelte e le soluzioni progettuali da porre a base di gara e fermo restando la totale ed esclusiva responsabilità del progettista in merito.
   k) supporto al Responsabile del Procedimento ovvero, su specifica richiesta e solo in casi ben motivati del Commissario straordinario, svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento;
   l) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e Collaudo;
   m) eventuale svolgimento, su specifica richiesta del Commissario straordinario, delle funzioni di seggio di gara, preposto all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti alle diverse procedure di affidamento per le quali la Sogesid S.p.A. svolge le funzioni di supporto al Commissario Straordinario nelle funzioni di Stazione Appaltante.

Il seggio di gara, in caso di procedure da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, procederà altresì all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente proposta di aggiudicazione;

n) gestione, per il tramite di un gruppo di lavoro dedicato, della contabilità speciale e delle procedure di pagamento ai sensi della normativa vigente, dell'attività di monitoraggio fisico ed economico delle attività e per la rendicontazione amministrativa e contabile a qualsiasi titolo richiesta al Commissario straordinario per gli interventi previsti in Convenzione.

3. I contenuti nonché le modalità organizzative ed esecutive delle attività di supporto tecnico-specialistico individuate al comma 2, vengono dettagliate e declinate nel pertinente Programma Operativo di Dettaglio (POD), di cui al successivo articolo 3.
4. Le attività individuate al comma 2 saranno svolte su indicazione e con il coordinamento del Commissario Straordinario.
5. In ogni caso Sogesid S.p.A. si impegna a svolgere le proprie attività nei termini eventualmente assegnati dal Commissario Straordinario e comunque in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, il rispetto del termine generale di conclusione del procedimento.

Articolo 3
(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di interventi di cui all'articolo 2; b) l'organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Commissario straordinario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte del Commissario straordinario, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile, da parte del Commissario straordinario. Tale proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico del presente atto, rimanendo ferme le modalità di determinazione del corrispettivo alla Sogesid S.p.A. ed i relativi importi massimi riferiti alle attività necessarie al compimento delle opere, di cui al successivo articolo 6.
3. La presente Convenzione, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994.

Articolo 5
(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è determinato in un valore massimo di **€ 2.696.756,63** (euro duemilioniseicentonovantaseimilasettecentocinquantasei/63), oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari a **€ 3.290.043,09** (euro tremilioniduecentonovantamilaquarantre/09).
2. La copertura del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse appostate sulla contabilità speciale n. 6054/348 della Tesoreria intestata al Commissario straordinario.

Articolo 6
(Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo per le attività di cui all'articolo 2, comma 2 della presente Convenzione è determinato, per quanto riguarda le attività a vacazione, sulla base dei parametri indicati nella Convenzione Quadro sottoscritta in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. di cui alle premesse, mentre le attività tecniche saranno determinate a parcella, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143, così come esplicitati nel Programma Operativo di Dettaglio di cui all'articolo 3. L'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa sono stati stimati sulla base delle attività che, in funzione delle informazioni attualmente disponibili, si presume debbano essere svolte. Tali attività potranno subire eventuali variazioni a valle delle risultanze dell'istruttoria e/o su specifica richiesta del Commissario straordinario. Verranno rendicontate le attività effettivamente svolte.
2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 1 lett. b, pto X della Convenzione Quadro sottoscritta in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., per le attività a vacazione sono riconosciute alla Sogesid spese

generali nella misura del 25%, in considerazione del fatto che le attività oggetto della Convenzione verranno svolte da personale e strumenti professionali in capo a Sogesid.

3. Per le trasferte del personale della Sogesid S.p.A. il corrispettivo sarà riconosciuto sulla base delle trasferte effettivamente rendicontate, maggiorate del 25% per le spese generali.

4. Il totale delle competenze Sogesid S.p.A. individuato per ciascuno degli interventi deve essere ricompreso nel quadro economico del relativo intervento, fra le spese tecniche che fanno parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Articolo 7
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. La Sogesid S.p.A. provvederà ad emettere con cadenza trimestrale regolari fatture, intestata al Commissario straordinario che provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica di congruità da parte della struttura commissariale.

2. La fatturazione dovrà essere accompagnata da una relazione di dettaglio sulle attività svolte e da una relativa rendicontazione economica.

3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia al Commissario straordinario, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

4. Nei casi in cui la Sogesid dovesse fungere da Stazione Appaltante, le modalità di pagamento al soggetto affidatario delle attività saranno definite per ogni singolo intervento, scegliendo tra una delle seguenti alternative:

   a. diretta corresponsione degli oneri e dei costi strumentali all'aggiudicazione della gara da parte del Commissario straordinario;
   b. trasferimento alla Sogesid, a valle dell'aggiudicazione definitiva non efficace e comunque entro e non oltre la fase di avvio dei lavori, del corrispettivo del quadro economico rimodulato sulla base dei ribassi di gara, ed al netto delle competenze Sogesid S.p.A. presenti fra le spese tecniche nel quadro economico del relativo intervento

Il Commissario Straordinario considererà la predetta modalità in fase di avvio di ogni singolo intervento di cui al POD.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse, e si impegna a fare assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.

2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A si impegna, in particolare a pena di nullità della presente Convenzione, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal D.Lgs n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10
(Responsabile della Convenzione)

1. Il Commissario straordinario – o suo delegato - è individuato quale Responsabile della presente Convenzione.

2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., al Presidente della Società o suo delegato.

4. Il referente tecnico della Sogesid S.p.A. è l'Ing. Silvia Carecchio, che si confronterà con il Magg. Aldo Papotto delegato dal Commissario straordinario per gli aspetti di competenza regolati dalla presente Convenzione.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11
(Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere indispensabile per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa. Detti avvalimenti dovranno essere preventivamente autorizzati del Commissario straordinario, attraverso specifica comunicazione da inviare alla Sogesid S.p.A. entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Diversamente, non potranno essere imputati alla Sogesid S.p.A. ritardi nell'attuazione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare le Parti da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.
4. In ogni caso, il Commissario straordinario si impegna a manlevare sin d'ora e tenere indenne la Sogesid, qualora la Sogesid svolgesse la funzione di Stazione Appaltante, da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nel casi di cui all'art. 7 comma 4 lett. a, nonché qualsiasi perdita o danno sostenuto da Sogesid, nel caso in cui il Commissario straordinario per qualsivoglia motivo non intenda più stipulare il contratto con l'operatore economico aggiudicatario.

Articolo 12
(Controversie, diritto di recesso e clausole risolutive)

1. Valgono, ai fini del presente atto, le clausole risolutive ed il diritto di recesso, così come previsti dall'articolo 8 della Convenzione del 29 novembre 2017 di cui alle premesse.

2. Per le modalità di gestione delle controversie, si rinvia a quanto disciplinato all'articolo 9 della Convenzione stipulata tra Commissario Straordinario e Sogesid in data 29 novembre 2017 di cui alle premesse.

Articolo 13
(Clausola di rinegoziazione)

1. Le eventuali modifiche di elementi essenziali della Convenzione Quadro sottoscritta in data 17 maggio 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., che dovessero intervenire in sede di registrazione del medesimo atto da parte dei competenti organi di controllo, saranno recepite nella presente Convenzione con specifico atto integrativo.

Articolo 14
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
   - il Commissario straordinario, in Roma, Via Carducci n. 5;
   - la Sogesid, in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 MARZO 2017	**SOGESID S.p.A.** Il Presidente e Amministratore Delegato
Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà	*Dott. Enrico Biscaglia*

Per specifica approvazione e condivisione dell'art. 12 (Controversie, diritto di recesso e clausole risolutive) della presente Convenzione.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 MARZO 2017	**SOGESID S.p.A.** Il Presidente e Amministratore Delegato
Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà	*Dott. Enrico Biscaglia*

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE LOCALIZZATE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014

TRA

L'ASSOCIAZIONE MEDICI PER L'AMBIENTE - ISDE ITALIA
IN PERSONA DEL PRESIDENTE DOTT. Roberto ROMIZI
CON SEDE IN VIA XXV APRILE, 34 – 52100 AREZZO (AR)

E

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

IN PERSONA DEL COMMISSARIO, GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ
CON SEDE IN VIA CARDUCCI, 5 – 00187 ROMA

VISTI

GLI ARTICOLI 117, QUINTO COMMA, E 120, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, RELATIVI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO;

L'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DEL GOVERNO NEI CASI DI MANCATA ATTUAZIONE DI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA;

GLI ARTICOLI 196 E 199 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONTENENTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE";

ALTRESÌ, L'ARTICOLO 250 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006, CHE PREVEDE, TRA L'ALTRO, CHE "QUALORA I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE NON PROVVEDANO DIRETTAMENTE AGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DAL PRESENTE TITOLO OVVERO NON SIANO INDIVIDUABILI E NON PROVVEDANO NÉ IL PROPRIETARIO DEL SITO NÉ ALTRI SOGGETTI INTERESSATI, LE PROCEDURE E GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 242 SONO REALIZZATI D'UFFICIO DAL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E, OVE QUESTO NON PROVVEDA, DALLA REGIONE, SECONDO L'ORDINE DI PROPRIETÀ FISSATO DAL PIANO REGIONALE PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE, AVVALENDOSI ANCHE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, INDIVIDUATI AD ESITO DI APPOSITE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA";

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014, NELLA CAUSA C-196/13, CON LA QUALE LA REPUBBLICA ITALIANA, NON AVENDO ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE A DARE ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL 26 APRILE 2007 NELLA CAUSA C-135/05, E VENENDO MENO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ARTICOLO 260, PARAGRAFO 1, DEL TFUE, È STATA CONDANNATA A VERSARE ALLA COMMISSIONE EUROPEA, A PARTIRE DAL GIORNO DELLA PRONUNCIA E FINO ALLA DATA DI ESECUZIONE DELLA CITATA SENTENZA C-135/05, UNA PENALITÀ SEMESTRALE CALCOLATA, PER IL PRIMO SEMESTRE, IN UN IMPORTO INIZIALE FISSATO IN EURO 42.800.000, DAL QUALE SARANNO DETRATTI EURO 400.000 PER CIASCUNA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI PERICOLOSI, ED EURO 200.000 PER OGNI ALTRA DISCARICA CONTENENTE RIFIUTI NON PERICOLOSI, MESSE A NORMA CONFORMEMENTE ALLA MEDESIMA SENTENZA;

LA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 24 DICEMBRE 2012, VISTATA E REGISTRATA DAI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO, CON LA QUALE IL GENERALE DI BRIGATA DEI CARABINIERI GIUSEPPE VADALÀ, È STATO NOMINATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2-BIS, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234, COMMISSARIO STRAORDINARIO CON IL COMPITO DI REALIZZARE TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SEGNALATE DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;

CONSIDERATA LA NECESSITA' DI IMPLEMENTARE L'ANALISI CONOSCITIVA DEI SINGOLI SITI E DEI FATTI AD ESSI CONNESSI, LA TRASPARENZA E LA REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE PER LE RELATIVE BONIFICHE, LA LEGALITÀ DEI CONTESTI IN CUI REALIZZARE TALI AZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE, DOVE SONO LOCALIZZATI I SITI AFFIDATI ALL'AZIONE DEL COMMISSARIO DI GOVERNO E GLI ASPETTI DI SALUBRITA' AMBIENTALE DEI TERRITORI E DI SALUTE DEI CITTADINI;

CONSIDERATO CHE E' ACCERTATO DA TEMPO DALLE NUMEROSE INCHIESTE GIUDIZIARIE, CHE IL SETTORE DEI RIFIUTI, DEI LAVORI E MOVIMENTI TERRA E DELLE CONNESSE BONIFICHE, È UNO DI QUELLI A MAGGIOR RISCHIO, CON PARTICOLARE CRITICITÀ NELLE REGIONI DEL SUD ITALIA, PER INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ DI TIPO ASSOCIATIVO SEMPLICE E DI TIPO MAFIOSO;

CONSIDERATO QUINDI CHE PER CORRISPONDERE ALL' ESIGENZA DI ELEVATI STANDARD DI LEGALITÀ, RISULTA STRATEGICO E IMPRESCINDIBILE INSTAURARE, ANCHE ATTRAVERSO LO STRUMENTO SPECIFICO CONVENZIONALE, UNA FORMALE E FATTIVA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI, PORTATRICI DI INTERESSI, FINALIZZATA A REALIZZARE ED AMPLIARE LO SVILUPPO DI TALI VALORI E ESIGENZE NELLA SOCIETÀ, ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E VALUTAZIONI COMPLESSIVE;

CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI PROMUOVERE, INCENTIVARE E DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE DI COLLABORAZIONE FRA GLI ORGANI ISTITUZIONALI, FINALIZZATE ALL'INNOVAZIONE, ALLE CONOSCENZE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER FORNIRE UN SERVIZIO ALLA COLLETTIVITA', ATTRAVERSO LA RESTITUZIONE AI CITTADINI DELLE PORZIONI DI TERRITORIO COMPROMESSE DALL'ERRATO UTILIZZO QUALI DISCARICHE NON CONFORMI E IRREGOLARI RISPETTO ALLA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE, CHE POTRANNO FINALMENTE ESSERE RESTITUITE AI CITTADINI, RIQUALIFICATE E BONIFICATE AI FINI DI TUTELARE E IMPLEMENTARE GLI ASPETTI DI SALUBRITA' AMBIENTALE E DI SALUTE DEI CITTADINI;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

1. LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO.

ART. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. IL PRESENTE ACCORDO HA LO SCOPO DI REALIZZARE UN'AZIONE INCISIVA E CONTINUATIVA DI COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI AL FINE DELLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO, PER LA PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DI SALUBRITA' DEI TERRITORI E DI SALUTE DEI CITTADINI NELL'ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE 2014 E PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGALITÀ IN TALE SETTORE D'INTERVENTO.

2. LA COLLABORAZIONE È VOLTA AD OTTENERE ELEVATA COLLABORAZIONE NELL'OPERATO CONGIUNTO DELLE ORGANIZZAZIONI SOTTOSCRITTRICI DEL PRESENTE PROTOCOLLO E, CONSEGUENTEMENTE, LA MAGGIORE EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI CITATI IN PREMESSA PER LA BONIFICA DEI SITI DI DISCARICA.

3. L'ACCORDO HA ALTRESÌ LA FINALITÀ DI PROMUOVERE LE MIGLIORI PRATICHE DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE CONOSCENZE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PER RESTITUIRE AI CITTADINI PORZIONI IMPORTANTI DI TERRITORIO NAZIONALE MANOMESSE PER ESSERE UTILIZZATI IN SITI DI DISCARICHE NON CONFORMI E OGGI RIQUALIFICATI E BONIFICATI AI FINI DELLA SALUBRITA' AMBIENTALE E DI SALUTE DEI CITTADINI;

ART. 3
IMPEGNI DELLE PARTI

NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE PROTOCOLLO LE PARTI PROVVEDERANNO:

1) ALLO SCAMBIO DI ESPERIENZE PER I TEMI DI CUI ALL'ART. 2, AL FINE DI OTTIMIZZARE LE RISPETTIVE AZIONI A DIFESA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E TERRITORIALE MANOMESSO E SOGGETTO A BONIFICA E PER MIGLIORARE E SVILUPPARE AZIONI DI LEGALITA' PER I TERRITORI DA BONIFICARE O METTERE IN SICUREZZA AL FINE DELLA TUTELA DELLA SALUBRITA' AMBIENTALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI;
2) ALLA CONDIVISIONE DELLE RISPETTIVE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA SOSTENBILITÀ AMBIENTALE E DELLA LEGALITÀ;
3) ALLA REALIZZAZIONE DI STRUMENTI E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DELLA LEGALITÀ, DELLA SICUREZZA AMBIENTALE, NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ;
4) AD ATTIVITÀ DI FORMAZIONE COMUNE.

ART. 4
IMPIEGO DELLE PARTI

NELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ IN OGGETTO, L'ISITUTO SI AVVARRÀ DI PROPRIO PERSONALE CHE OPERERÀ SOTTO LA DIREZIONE E LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE.
L'ISTITUTO E L'UFFICIO DEL COMMISSARIO AVRANNO CURA DI COORDINARE LE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 5
ONERI

DALLA STIPULA DEL PRESENTE PROTOCOLLO NON DERIVA ALCUN ONERE FINANZIARIO PER LE PARTI.

ART. 6
COPERTURA ASSICURATIVA

L'ISTITUTO E L'UFFICIO DEL COMMISSARIO GARANTISCONO LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISPETTIVO PERSONALE CHE, IN VIRTÙ DELLA PRESENTE CONVENZIONE, VERRÀ IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.

ART. 7
SUCCESSIVE ADESIONI E MODIFICHE

1. IL PRESENTE PROTOCOLLO POTRÀ ESSERE ESTESO AD ALTRE ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI O ENTI TERRITORIALI O ENTI PUBBLICI O ORGANIZZAZIONI CHE VORRANNO SOTTOSCRIVERLO IN ADESIONE AI PRINCIPI IN ESSO CONTENUTI E ALLE FINALITA' AFFERMATE, ADERENDO IN MODO FORMALE SUCCESSIVAMENTE ALLA SUA SOTTOSCRIZIONE.

2. LE NUOVE ADESIONI DI CUI AL COMMA 1 SONO FORMALIZZATE TRAMITE SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO DA PARTE DEL NUOVO SOGGETTO, PREVIO CONSENSO UNANIME DI COLORO CHE LO HANNO GIÀ SOTTOSCRITTO MANIFESTABILE RECIPROCAMENTE ANCHE CON MODALITÀ DIGITALI.

3. EVENTUALI MODIFICHE AL PRESENTE PROTOCOLLO DOVRANNO ESSERE CONCORDATE TRA LE PARTI SOTTOSCRITTRICI ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DI UN SUCCESSIVO ATTO INTEGRATIVO.

ART. 8
VALIDITÀ

1. LA DURATA DEL PRESENTE PROTOCOLLO È DI VENTIQUATTRO (24) MESI DALLA DATA DELLA SOTTOSCRIZIONE E PUÒ ESSERE RINNOVATA TRAMITE CONSENSO DI ENTRAMBE LE PARTI FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

MICALE ROMA, LÌ 16/3/19

PER ISDE ITALIA
IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO ROMIZI

PER L'UFFICIO DEL COMMISSARIO
IL COMMISSARIO
GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF 80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente, Prof. Gualtiero Ricciardi

E

Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, in seguito denominato Commissario Straordinario, con sede in via Carducci, 5 - 00187 Roma, in persona del Commissario, Gen. B. CC Giuseppe Vadalà

Premesso che

- l'ISS, ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014, è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- nell'ambito delle attività del Dipartimento Ambiente e Salute l'ISS è attualmente impegnato nello sviluppo di ricerche nel campo dell'impatto sulla salute dei siti contaminati e dello smaltimento incontrollato dei rifiuti pericolosi;
- il Commissario Straordinario interviene sulle discariche abusive realizzando interventi di bonifica;
- la collaborazione ha dunque motivazioni istituzionali, tecniche e scientifiche;
- l'ISS e il Commissario Straordinario hanno pertanto identificato una serie di aree di interesse comune;
- gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del governo;

- l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'unione europea;
- gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "norme in materia ambientale";
- altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, tra l'altro, che "qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di proprietà fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è stata condannata a versare alla commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;
- la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 dicembre 2012, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario Straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la necessità di implementare l'analisi conoscitiva dei singoli siti e dei fatti ad essi connessi, la trasparenza e la regolarità delle procedure da adottare per le relative bonifiche, la legalità dei contesti in cui realizzare tali azioni sul territorio nazionale, dove sono localizzati i siti affidati all'azione del commissario di governo e gli aspetti di salubrità ambientale dei territori e di salute dei cittadini;
- che è accertato da tempo dalle numerose inchieste giudiziarie, che il settore dei rifiuti, dei lavori e movimenti terra e delle connesse bonifiche, è uno di quelli a maggior rischio, con particolare criticità nelle regioni del sud Italia, per infiltrazioni della criminalità di tipo associativo semplice e di tipo mafioso;
- quindi che per corrispondere all' esigenza di elevati standard di legalità, risulta strategico e imprescindibile instaurare, anche attraverso lo strumento specifico convenzionale, una formale e fattiva collaborazione con le associazioni, portatrici di interessi, finalizzata a realizzare ed ampliare lo sviluppo di tali valori e esigenze nella società, attraverso lo scambio di esperienze e valutazioni complessive;

- la necessità di promuovere, incentivare e diffondere le buone pratiche di collaborazione fra gli organi istituzionali, finalizzate all'innovazione, alle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per fornire un servizio alla collettività, attraverso la restituzione ai cittadini delle porzioni di territorio compromesse dall'errato utilizzo quali discariche non conformi e irregolari rispetto alla normativa europea e nazionale, che potranno finalmente essere restituite ai cittadini, riqualificate e bonificate ai fini di tutelare e implementare gli aspetti di salubrità ambientale e di salute dei cittadini;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo ha lo scopo di realizzare un'azione incisiva e continuativa di collaborazione delle attività dei Soggetti Istituzionali coinvolti al fine della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, per la promozione dello stato di salute dei cittadini nelle aree con presenza di discariche abusive di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014.
2. l'accordo è volto ad ottenere elevata collaborazione nell'operato congiunto delle Organizzazioni sottoscrittrici del presente protocollo e, conseguentemente, la maggiore efficacia delle azioni intraprese in attuazione degli atti citati in premessa per la bonifica dei siti di discarica, per quanto attiene lo studio dello stato di salute della popolazione residente e le conseguenti attività a carattere preventivo.

3. L'accordo ha altresì la finalità di promuovere le migliori pratiche di collaborazione finalizzate al miglioramento delle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per restituire ai cittadini porzioni importanti di territorio nazionale manomesse per essere utilizzati in siti di discariche non conformi e oggi riqualificati e bonificati ai fini della tutela della salute dei cittadini;

Art. 3

Impegni delle parti

Nell'ambito della collaborazione prevista dal presente Protocollo le parti provvederanno:

1) allo scambio di esperienze per i temi di cui all'art. 2, al fine di ottimizzare le rispettive azioni a difesa del patrimonio ambientale e territoriale manomesso e soggetto a bonifica e per migliorare e sviluppare azioni di legalità per i territori da bonificare o mettere in sicurezza al fine della tutela della salute dei cittadini;
2) alla condivisione delle rispettive attività finalizzate alla valorizzazione della sostenibilità ambientale e della legalità per quanto attiene la tutela della salute della popolazione;
3) alla realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale, nelle scuole e nelle Università;
4) ad attività di formazione comune.

Laddove dalla suddetta collaborazione scaturiscano atti o fatti suscettibili di valutazione finanziaria nonché oggetto di eventuali finanziamenti specifici, le Parti provvederanno alla stipula dei relativi atti contrattuali, integrati dall'indispensabile indicazione degli obiettivi perseguiti, dei responsabili delle diverse attività e delle modalità di gestione del contributo concesso.

Art. 4

Modalità di attuazione della collaborazione

L'ISS e il Commissario Straordinario realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

Nel caso in cui sia prevista la partecipazione di personale non di ruolo, si applicheranno, oltre alla normativa generale di riferimento, i regolamenti dell'ISS. Pertanto il personale che potrà avere accesso in Istituto sarà esclusivamente quello riconducibile alle fattispecie giuridiche ad oggi previste e disciplinate dall'Istituto stesso.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 5

Durata

La durata del presente accordo è stabilità in 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 6

Responsabili Scientifici

Il responsabile scientifico, chiamato a coordinare le attività sarà per l'ISS il Dott. Pietro Comba e, per l'Ufficio del Commissario il Magg. Nino Tarantino.

Art. 7

Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche - tutelabili o meno come privative industriali - nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.

Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.

Art.8

Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del progetto, nel rispetto del D. Lgs. N. 30 del 2005 relativo a "invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca", nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo", con le modalità di cui al precedente art. 6, ultimo comma.

Art. 9

Pubblicazioni

La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non

compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l'ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art .10

Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità a quanto disposto dal regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 11

Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 12

Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.

Art. 13

Modifiche dell'Accordo

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

Art. 14

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso , in via esclusiva, al Tribunale di Roma

Art. 15

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 16

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente atto si compone di 15 articoli e viene sottoscritto con firma digitale.

Roma, Li 27.12.2018

Per **l'Istituto Superiore di Sanità**
Il Legale Rappresentante
Prof. Gualtiero Ricciardi

Per **l'Ufficio del Commissario**
Il Commissario
Gen. B. CC Giuseppe Vadalà

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

PAGINA BIANCA

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

SCHEMI SINOTTICI

Nr.	Oggetto
1	SITUAZIONE NAZIONALE DISCARICHE
2	DATI INVESTIGATIVI
3	RIASSUNTO STORICO CRONOLOGICO DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE
4	ITER E ATTIVITA' PER L'ESPUNZIONE
5	PROTOCOLLI SIGLATI
6	LA FOTOGRAFIA DELLA MISSIONE
7	I NUMERI DELNOSTRO IMPEGNO: LA DECRESCITA DELLA SANZIONE
8	SITUAZIONE DISCARICHE

PAGINA BIANCA